



Dipartimento: DIPARTIMENTO ECONOMICO E OCCUPAZIONALE

Direzione Regionale: AGRICOLTURA

Area: FILIERE VEGETALI E PRODUZIONI AGROALIMENTARI

DETERMINAZIONE

N. C1868 del 02/08/2010

Proposta n. 12695 del 28/07/2010

Oggetto:

Reg. (CE) n. 1234/2007, Reg. (CE) n. 606/2009, Legge 20-02-2006, n. 82. Autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia 2010 destinati a diventare vini Varietali, IGP e DOP, per la campagna vitivinicola 2010/2011, nella Regione Lazio

Proponente:

Estensore	SALLUSTI LEONARDO	_____
Responsabile del procedimento	PANDOLFI PAOLO	_____
Responsabile dell' Area	M.G. DE CAROLIS	_____
Direttore Regionale	VICARIO R. OTTAVIANI	_____
Direttore Dipartimento	G. MAGRINI	_____
Protocollo Invio		_____
Firma di Concerto		_____

Oggetto: Reg. (CE) n. 1234/2007, Reg. (CE) n. 606/2009, Legge 20-02-2006, n. 82. Autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia 2010 destinati a diventare vini Varietali, IGP e DOP, per la campagna vitivinicola 2010/2011, nella Regione Lazio.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO ECONOMICO E OCCUPAZIONALE

SU PROPOSTA del Direttore Vicario Regionale Agricoltura;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 recante: “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale”, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 recante: “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale”, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 “Nuovo Statuto della Regione Lazio”;

VISTO il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007, così come modificato dal Reg. (CE) n. 491/2009, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ed in particolare l'articolo 103 sexvicies;

VISTO il Reg. (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 28 giugno 2008, recante modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo;

VISTA la legge 10 febbraio 1992, n. 164 e successive modifiche ed integrazioni, recante la nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

VISTO il Reg. (CE) n. 606/2009 della Commissione del 10 luglio 2009, recante alcune modalità di applicazione del reg. (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni;

VISTA la legge 20 febbraio 2006, n. 82 recante: “*Disposizione di attuazione della normativa comunitaria concernente l'organizzazione comune di mercato (OCM) del vino*”, in particolare il Capo I, articolo 9, comma 2 il quale stabilisce che le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, autorizzano annualmente l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti destinati a diventare vini da tavola con o senza indicazione geografica, dei VQPRD e delle partite per l'elaborazione dei vini spumanti, dei VSQ e dei VSQPRD;

VISTO il Programma nazionale di sostegno per la viticoltura, predisposto sulla base dell'accordo intervenuto nel corso della riunione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in data 20 marzo 2008, inviato dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali alla Commissione UE il 30 giugno 2008;

VISTO il Decreto Legislativo 8 aprile 2010, n. 61 “Tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'articolo 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88”;

RITENUTO, sulla base dell'articolo 9, comma 2 della predetta legge n. 82/2006, ed in considerazione dell'avanzato stato del ciclo vegetativo raggiunto al momento dalle coltivazioni viticole presenti nel territorio della regione Lazio, di emanare il previsto provvedimento regionale che autorizza l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale minimo dei prodotti della vendemmia 2010, come sopra precisato;

VISTE le sotto indicate note del Direttore vicario della Direzione regionale agricoltura:

- nota prot. n. 49586 del 18/03/2010 con la quale si invitavano le Aree Decentrate Agricoltura a predisporre, in tempo utile, il reperimento dei dati e notizie relativi all'attuale ciclo vegetativo della coltivazione della vite, che si concluderà con la vendemmia 2010, al fine di poter disporre di dati esaustivi a supporto del provvedimento regionale che autorizzi il possibile aumento del titolo alcolometrico volumico dei prodotti della vendemmia 2010, nonché a conservare la documentazione acquisita, per una eventuale richiesta da parte dei competenti organismi comunitari e nazionali;
- nota prot. n. 114893 del 02/07/2010 con la quale , in riferimento alla sopra citata nota n. 49586/2010, si invitavano le Aree Decentrate Agricoltura a comunicare, entro il 23 luglio 2010, le risultanze ed il relativo parere in merito alla sussistenza o meno delle condizioni climatiche particolari tali da giustificare l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia 2010;

VISTE le sotto elencate note con le quali le Aree Decentrate Agricoltura, in riscontro alle due sopra richiamate note della Direzione regionale, comunicano che sussistono le condizioni vegetative e climatiche tali da giustificare il ricorso all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia 2010:

- Area Decentrata Agricoltura di Frosinone: nota prot. n. 126233 del 20 luglio 2010;
- Area Decentrata Agricoltura di Latina: nota prot. n. 127062 del 21 luglio 2010;
- Area Decentrata Agricoltura di Rieti: note prot. nn 120237 del 12/07/10 e 126959 del 21/07/10;
- Area Decentrata Agricoltura di Roma : nota prot. n. 126838 del 20 luglio 2010;
- Area Decentrata Agricoltura di Viterbo: nota prot. n. 126512 del 20 luglio 2010;

VISTA la nota del Direttore vicario della Direzione regionale agricoltura n. 49527 del 18/03/2010 con la quale è stato chiesto all'ARSIAL , Area Servizi Sperimentali – Sialr Servizio Integrato Agrometeorologico- *“una relazione tecnica dalla quale attraverso l'analisi dei dati climatologici di temperatura e precipitazioni rilevati in relazione alle fasi fenologiche della vite, emergano i presupposti per comprovare, o meno, l'avvenuta sussistenza delle condizioni climatiche tali da giustificare il ricorso alla pratica enologica in argomento nella campagna vitivinicola 2010/2011”*;

VISTA la *“Relazione tecnica viticola”* dell'ARSIAL - Area Servizi Sperimentali, Centro vitivinicolo di Velletri -, nonché la *“Relazione tecnica viticola sull'andamento climatico del periodo compreso tra agosto 2009 e luglio 2010”* dell'Area Tecnica dell'ARSIAL allegate alla nota di trasmissione ARSIAL - Area Tecnica – prot. n. 7118 del 27/07/2010, conservate agli atti della Area 27 della Direzione Regionale Agricoltura ;

DATO ATTO che dalla sopra descritta documentazione pervenuta all'Area 27 emerge l'avvenuta sussistenza delle condizioni climatiche tali da giustificare il ricorso alla pratica enologica concernente l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia 2010 e quindi la presenza dei presupposti giustificativi per l'autorizzazione alla pratica enologica in argomento;

VISTA la nota prot. n. 124449 del 16 luglio 2010 del Direttore vicario della Direzione regionale agricoltura con la quale viene comunicato all'Assessorato Agricoltura della Regione Umbria che nell'elenco dei vini DOP da inserire nel presente provvedimento verrà incluso l' *“Orvieto”*, tenuto conto che la zona di produzione di tale vino a DOP ricade anche nel territorio della Regione Lazio;

VISTA la nota della Regione Umbria – Direzione regionale Agricoltura e Foreste- prot. n. 0121888 del 27/07/2010, con la quale viene comunicato, a riscontro della sopra citata nota 124449/2010, che *“ è in corso di predisposizione il provvedimento regionale di autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia 2010 per i vini DOC Orvieto”*;

DETERMINA

ai sensi della normativa e delle disposizioni specificate in premessa:

1. di autorizzare, nella Regione Lazio per la campagna vitivinicola 2010/2011, l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato e del vino nuovo ancora in fermentazione, prodotti nella vendemmia 2010, ottenuti dalle uve raccolte nelle aree viticole della medesima regione, destinati a diventare:

- a) **vini generici**. Per tali vini l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale è effettuato secondo le modalità previste dai regolamenti comunitari citati nelle premesse e nel limite massimo di 1,5% vol.;
- b) vini a **Indicazione Geografica Protetta (IGP)**: “Civitella d'Agliano”, “Colli Cimini”, “Frusinate” e “Lazio” Per tali vini l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale è effettuato secondo le modalità previste dai regolamenti comunitari citati nelle premesse e nel limite massimo di 1,5% vol.;
- c) vini a **Denominazione di Origine Protetta (DOP)**, per tutte le tipologie previste dagli specifici disciplinari di produzione: “Aleatico di Gradoli”, “Aprilia”, “Atina”, “Bianco Capena”, “Castelli Romani”, “Cerveteri”, “Cesanese del Piglio”, “Cesanese di Affile” o “Affile”, “Cesanese di Olevano Romano” o “Olevano Romano”, “Circeo”, “Colli Albani”, “Colli della Sabina”, “Colli Etruschi Viterbesi”, “Colli Lanuvini”, “Cori”, “Est! Est!! Est!!! di Montefiascone”, “Frascati”, “Genazzano”, “Marino”, “Montecompatri Colonna” o “Montecompatri” o “Colonna”, “Nettuno”, “Orvieto”, “Tarquinia”, “Terracina” o “Moscato di Terracina”, “Velletri”, “Vignanello”, “Zagarolo”. Per i vini DOP elencati le operazioni di arricchimento debbono essere effettuate secondo le modalità previste dai regolamenti comunitari citati nelle premesse e nel limite massimo di 1,5% vol., fatte salve le misure più restrittive previste dagli specifici disciplinari di produzione.

Le operazioni di arricchimento per le partite di vino destinate alla elaborazione dei vini spumanti delle denominazioni di origine elencate nella presente lettera c) sono autorizzate per le varietà di vite di seguito indicate: “Malvasia del Lazio” o “Puntinata”, “Malvasia di Candia”, “Trebiano Verde”, “Trebiano Giallo”, “Trebiano Toscano”, “Bellone”, “Bombino Bianco”, “Verdicchio Bianco”, “Moscato di Terracina”, “Procanico”, “Grechetto (di Todi e di Orvieto)”, “Greco Bianco B.”, “Pinot Nero”, “Pinot Bianco”, “Chardonnay”, “Sauvignon”. Esse sono effettuate secondo le modalità previste dai regolamenti comunitari citati nelle premesse e nel limite massimo di 1,5% vol., fatte salve le misure più restrittive previste dagli specifici disciplinari di produzione;

Si dispone la pubblicazione della presente determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Il Direttore del Dipartimento
Dott. Guido Magrini